

MEDIAZIONE

Obbligatorietà

Condominio contro soggetto terzo

Tribunale di Taranto– Sentenza 22 agosto 2017

La sentenza del **Tribunale Civile di Taranto** chiarisce l'ennesimo dubbio in merito alla obbligatorietà della mediazione in materia di rapporti di condominio.

È quanto affermato dal **Tribunale di Taranto**, prima sezione civile, in una **sentenza del 22 agosto 2017** (qui sotto allegata), che ha rigettato

La fattispecie riguarda l'opposizione a [decreto ingiuntivo](#) avanzata dal [Condominio](#) nei confronti dell'impresa edile che si era occupata dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il [Condominio](#) nulla opponendo circa la sussistenza del credito azionato, lamenta unicamente il **mancato esperimento del tentativo di mediazione**, quale condizione di procedibilità della domanda proposta in sede monitoria.

Il Tribunale pugliese, afferma però, che **la materia del contendere non rientra** tra quelle per le quali l'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 prevede il preventivo e obbligatorio esperimento della procedura di mediazione.

Ai sensi della menzionata norma per controversie in materia di [condominio](#) si intendono quelle **derivanti dalla violazione delle disposizioni** del libro III, titolo VII, capo II del [codice civile](#) e degli artt. 61-72 delle disposizioni attuative del [codice civile](#).

Ne resterebbero, pertanto, **escluse le controversie in cui il [condominio](#) venga a contrapporsi a un soggetto terzo**, come l'appaltatore nell'ambito di lite insorta a seguito di stipula di un contratto di [appalto](#) di lavori condominiali.

La norma sulla mediazione obbligatoria, quindi, non si applica alle **controversie con cui il [Condominio](#) si contrappone a soggetti terzi**.

La sentenza, inoltre, ricorda che la mediazione non è pregiudiziale ai procedimenti **per ingiunzione**, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.